



# COMUNE DI GEMMANO

C.A.P. 47040

PROVINCIA DI FORLÌ

Tel. (0541) 985492

985401

## Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 122 del Reg.Data 28.12.1990

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI".

L'anno millenovecentonovanta, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	FERRI Rag. Cesare	x					
2)	GRASSI Gianfranco	x					
3)	RAGGINI Giacomo	x					
4)	PICCI Daniele	x					
5)	CEVOLI Giuseppe	x					
6)	MAGNANI Guido	x					
7)	TONINI Ulderico	x					
8)	TASINI Luciano	x					
9)	ARCECI Antonio	x					
10)	COLOMBARI Luciano	x					
11)	MACCAFERRI Luisa Rosa in Ugolini		x				
12)	SERAFINI Stefano	x					
13)	COSTA Remo	x					
14)	TIENFORTI Mauro	x					
15)	MERLI Riccardo	x					

Assegnati n. 15In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 14Assenti n. 01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor FERRI RAG. CESARE nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Signor Fenzi Dott. Antonietta anche con funzioni di verbalizzante. LA SEDUTA E' PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori: PICCI, TIENFORTI e MERLI.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, ha espresso parere FAVOREVOLE non avendo questo Ente, funzionari quali dipendenti legittimati ad esprimere pareri aventi rilevanza esterna.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che testualmente recita:

**Art. 12 - 1.** La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta Comunale, dai responsabili dei vari uffici e servizi;

DICHIARATA aperta la discussione prende la parola il Consigliere Costa: "Ritengo che la composizione della Commissione di n° 4 membri di cui due di minoranza oltre il Presidente sia la più opportuna";

CONSIDERATO che nessun'altro consigliere ha chiesto di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Con il seguente risultato della votazione, <sup>palese</sup> accettato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. .... 14 ....., Vo:anti n. .... 14 ....., Astenuti n. .... 0 .....

Voti favorevoli n. .... 14 ....., Voto contrari n. .... 0 .....

### DELIBERA

Di approvare, in applicazioni delle norme richiamate in narrativa, il:

**«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI».**

che si compone di n. .... 29 ..... articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

f.to..... **Ferri Rag. Cesare** .....

**Il Segretario Comunale**

f.to..... **Renzi Dott.ssa Antonietta** .....

**Il Consigliere Anziano**

f.to..... **Grassi Gianfranco** .....


Prot. N. **0227**

Li. **23 GEN. 1991**

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
  - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
  - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
  - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
  - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li. **23 GEN. 1991**



**Il Segretario Comunale**

**Renzi Dott.ssa Antonietta**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal..... al..... senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno.....:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
  - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
    - dell'atto (Art. 46, comma 1);
    - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
  - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).


Dalla Residenza comunale, li.....

**Il Segretario Comunale**

f.to.....

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li.....



**Il Segretario Comunale**



# COMUNE DI GEMMANO

C.A.P. 47040

PROVINCIA DI FORLÌ

Tel. (0541) 98 54 01

Partita I.V.A. n. 01188110405

Tel. (0541) 98 54 92

Codice Fiscale n. 82005670409

Fax (0541) 98 51 94

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE  
**SEGRETERIA**

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE  
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILIARI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VAN-**

**TAGGI ECONOMICI.**  
 Cap.....  Competenza  Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

*«5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.»*

**ATTESTA**  
 come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L.....

Somma stanziata..... (+) L				
Variazioni in aumento... (+) L				
Variazioni in diminuzione (-) L				
Somme già impegnate.. (-) L				
Somma disponibile L				

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

*«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unicamente al funzionario proposto.»*

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAWBELOWE

Data 22.11.1990 Il Responsabile Antonio Cito

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

FAWBELOWE

Data 22.11.1990 Il Segretario Antonio Cito

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
28.11.1990		P.S.	A. Cito

Deliberazione N. 122

COMUNE DI..... G E M M A N O .....

PROVINCIA DI... Forlì .....

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**per la disciplina della concessione di sovvenzioni,**  
**contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione**  
**di vantaggi economici**

---

# REGOLAMENTO COMUNALE

## per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

### S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Commissione consultiva
<b>CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»</b>	
4	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
5	Scopo delle «sovvenzioni»
6	Carattere delle «sovvenzioni»
7	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
8	Somministrazione delle «sovvenzioni»
<b>CAPO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI, AUSILI FINANZ. E SUSSIDI"</b>	
9	Soggetti destinatari dei benefici economici
10	Scopo dei benefici economici
11	Benefici economici per iniziative nel settore dell'istruzione
12	Contributi per iniziative nel settore economico, sociale e sportivo
13	Contributi per la realizzazione di opere di pubblica utilità
14	Benefici economici per attività culturali, valorizzazione e promozione degli aspetti peculiari e delle tradizioni del Comune
15	Benefici economici per scopi socio-assistenziali
<b>CAPO IV - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»</b>	
16	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
17	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
18	Natura del «vantaggio economico»
19	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
20	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
21	Riesame delle situazioni in atto
22	Termine per la conclusione dei procedimenti
23	Individuazione delle unità organizzative
24	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
25	Benefici economici previsti da disposizioni di legge
26	Priorità della destinazione delle risorse finanziarie
27	Leggi ed atti regolamentari
28	Pubblicità del regolamento
29	Entrata in vigore

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

**Art. 2 - Definizioni**

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "*concessione di sovvenzioni*": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "*concessione di contributi*": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "*sussidio*": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "*ausilio finanziario*": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "*attribuzione di vantaggi economici*": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

**Art. 3 - Commissione Consultiva**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- N. .... 4 ..... membri designati dai capigruppo consiliari di cui n. .... 2 ..... di maggioranza e n. .... 2 ..... di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### Nota all'articolo 1

*Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**Art. 12 - 1.** La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### Nota all'articolo 2

*Costituzione della Repubblica Italiana.*

**Art. 38 - 1.** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.



## CAPO II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

### Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2,

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica

la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

### Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossico dipendenza, l'assistenza agli anziani ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

3. Le iniziative di cui al punto precedente devono essere oggetto di apposita convenzione in cui verranno disciplinate le modalità, i tempi, le condizioni della realizzazione e dell'attuazione.

### Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) *straordinario*: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

### Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analogha richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro giorni.....45..... dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della commissione di cui al precedente articolo 3; comma 1 oppure comma 2;
- delle rappresentanze sindacali;
- del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1° o comma 3°.



6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### **Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".**

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.



### CAPO III

#### CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E SUSSIDI"

##### Art. 9 - Soggetti destinatari dei "benefici economici"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

##### Art. 10 - Scopo dei "benefici economici"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

##### Art. 11 - Benefici economici per iniziative nel settore dell'istruzione

1. I contributi economici nel settore dell'istruzione sono finalizzati prioritariamente all'attuazione del diritto allo studio, nell'ambito e nel rispetto della legislazione regionale in materia, e all'assolvimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa statale.

2. Beneficiari dei contributi possono essere:

- a) le persone fisiche in possesso dei requisiti o che versano nelle condizioni di cui ai successivi commi;
- b) le persone giuridiche, che svolgono attività istituzionali, complementari, integrative e sussidiarie nel settore dell'istruzione.

3. I contributi vengono erogati, con le modalità di cui ai commi successivi, con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito dello stanziamento di bilancio.

4. La concessione di contributi o l'attribuzione di altri vantaggi economici (esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ...) a favore di persone fisiche, e segnatamente di studenti bisognosi o portatori di handicaps, sono finalizzate a consentire l'acquisto di libri e materiale didattico o al rimborso, parziale o totale, degli oneri sostenuti o da sostenersi per la fruizione dei servizi previsti dalla legislazione regionale quali il trasporto scolastico e la refezione.

5. Le richieste di contributo o di altri vantaggi economici devono essere presentate dall'autorità scolastica o dagli organi collegiali della scuola o dai rappresentanti dei genitori degli studenti interessati o dal singolo genitore.

6. L'erogazione del contributo è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una preventiva verifica, laddove necessaria, delle situazioni di bisogno effettuata dall'Ufficio Segreteria del Comune in collaborazione con i rappresentanti del corpo insegnante della scuola interessata.

7. La concessione di contributi a persone giuridiche avviene, sempre previa deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per gli enti con i quali sono in essere apposite convenzioni, sulla base di quanto previsto dalle clausole convenzionali;

b) per tutti gli altri enti, organismi, associazioni sulla base di apposita richiesta da presentarsi entro il 15 settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Tale richiesta deve essere corredata:

1) da una relazione sulle finalità e sulla metodologia dell'intervento;

2) da un prospetto finanziario dei costi dell'iniziativa e dei mezzi per farvi fronte.

8. I contributi alle scuole, non disciplinati da specifiche convenzioni, vengono assegnati con deliberazione della Giunta Comunale successivamente all'approvazione del progetto messo a contribuzione facente parte del "Piano per il diritto allo studio" da approvarsi annualmente da parte del Consiglio Comunale.

9. La scuola beneficiaria provvederà, a progetto realizzato e, comunque, a conclusione dell'anno scolastico, a presentare un rendiconto relativo alla utilizzazione del contributo, corredato di una relazione illustrativa circa gli obiettivi raggiunti e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

10. In carenza, parziale o totale, della rendicontazione di cui al comma precedente o in caso di consuntivi difformi, e non precedentemente autorizzati, rispetto alla proposta ammessa a contributo, la Giunta Comunale può disporre il recupero, parziale o totale, delle somme erogate o trattenere l'importo su fatture concessioni di contributi.

11. Ulteriori e specifiche modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo potranno essere definite in occasione dell'approvazione del "Piano per il diritto allo studio" di cui all'ottavo comma del presente articolo.

#### **Art. 12 - Contributi per iniziative nel settore economico, sociale e sportivo**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le persone fisiche e le persone giuridiche, aventi sede od operanti stabilmente nel territorio comunale, che hanno come fine istituzionale la promozione, senza fine di lucro, di iniziative nei settori economico, sociale e sportivo.

2. I contributi vengono assegnati a conclusione dell'iniziativa, con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sulla base di richieste esplicite.

3. Tali richieste devono essere corredate da una relazione descrittiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, nonché di un prospetto finanziario delle spese sostenute e delle entrate conseguite, compreso le sponsorizzazioni ed ogni ulteriore contributo da terzi.

4. Saranno prioritariamente considerate le iniziative dirette:

a) nel settore economico, al consolidamento e alla promozione lo sviluppo delle attività produttive caratterizzanti il tessuto economico locale;

b) nel settore sociale, alla prestazione di servizi di pubblica utilità alla cittadinanza, al conseguimento di finalità umanitarie, alla promozione dell'immagine, della tradizione e dei costumi della collettività locale, alla conservazione dei valori storici e morali della collettività stessa;

c) nel settore sportivo, alla promozione dell'attività sportiva dei giovani;

5. In occasione dell'attuazione di iniziative di particolare rilevanza nel settore di cui al presente articolo, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può disporre la concessione di contributi straordinari, anche in acconto e nella misura massima del 50% dell'importo ammesso a contribuzione, sulla base di un programma dell'iniziativa che si intende attuare dopo aver preventivamente sentita la Commissione di cui all'art. 3.

6. Qualora la concessione del contributo consegua alla partecipazione del Comune all'Ente o all'Associazione in forza di atti costitutivi o di rapporti convenzionali, l'ammontare del contributo corrisponderà alla quota a carico del Comune risultante dal bilancio dell'Ente regolarmente approvato o dalle clausole della convenzione.

#### Art. 13 - Contributi per la realizzazione di opere di pubblica utilità

1. Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente articolo le persone fisiche e le persone giuridiche che intendono realizzare opere di pubblica utilità su strade ed aree private ad uso pubblico, segnatamente l'asfaltatura, la formazione della rete fognaria, di marciapiedi, di impianti di illuminazione.

2. Coloro che intendono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo devono presentare, entro l'ultimo trimestre dell'anno, per l'anno successivo apposita richiesta, corredata di progetto esecutivo delle opere che si intendono realizzare, munito delle prescritte autorizzazioni se ed in quanto dovute, nonché di un preventivo di spesa.

3. La concessione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base del parere favorevole espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla congruità dei prezzi e all'effettiva pubblica utilità dei lavori che si intendono eseguire.

4. I contributi di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, non potranno superare la misura massima del 30% dell'importo dei lavori.

5. La materiale concessione del contributo avverrà, sempre previa deliberazione della Giunta Comunale, ad avvenuta ultimazione dei lavori e sulla base di certificato di regolare esecuzione degli stessi, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**Art. 14 - Benefici economici per attività culturali, valorizzazione e promozione degli aspetti peculiari delle tradizioni del Comune**

1. Possono beneficiare di contributi economici per attività culturali e di promozione delle tradizioni popolari:

a) tutte le persone fisiche o giuridiche, che attuano interventi per la produzione o la diffusione, nell'ambito del territorio comunale, di opere letterarie, cinematografiche, teatrali, musicali, pittoriche, scultoree, audiovisive allo scopo di favorirne il pubblico godimento;

b) le persone fisiche e giuridiche, residenti e non sul territorio comunale, che si propongono la diffusione, anche all'esterno del territorio comunale, delle tradizioni e delle peculiarità del Comune.

2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine che fisserà preventivamente la Giunta Comunale e devono essere corredate da:

a) da una relazione sulla natura, le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento o del programma;

b) da un prospetto finanziario dei costi dell'iniziativa e dei mezzi di copertura, comprese le sponsorizzazioni ed ogni ulteriore contributo da terzi.

3. Saranno prioritariamente considerate le iniziative:

a) promosse da soggetti senza fini di lucro;

b) promosse da organizzazioni locali (comunali, provinciali, regionali) quali Pro-Loco, Associazioni e Comitati di cittadini;

c) di particolare rilevanza per il Comune;

d) dirette alla formazione intellettuale dei giovani o ad un impiego culturale del tempo libero degli anziani;

e) dirette alla divulgazione, recupero e promozione delle tradizioni popolari;

f) dirette alla socializzazione ed alla promozione di momenti ricreativi per la cittadinanza.

4. La Giunta Comunale, sentita la commissione competente, approva annualmente, con apposita deliberazione, un programma delle iniziative ammesse a contribuzione.

5. Il beneficiario del contributo è a l'obbligo di realizzare l'iniziativa così come proposta al momento della presentazione della richiesta. Qualora ciò non fosse possibile, il beneficiario dovrà comunicare preventivamente le eventuali variazioni, che si intenderanno tacitamente accolte se, entro 15 giorni dal loro ricevimento, l'ufficio segreteria non avrà dato riscontro.

6. L'erogazione del contributo avviene di norma e a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione da parte del beneficiario di un'attestazione delle entrate conseguite a delle spese sostenute nonché di una relazione sull'esito della stessa.

7. In presenza di giustificati motivi, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere erogati acconti sulla somma stanziata ed ammessa a contribuzione sino ad un massimo del 50% della stessa.

8. In caso di inosservanza, da parte del beneficiario, del programma (culturale o finanziario) ammesso a contributo o in caso di attestazione di spesa, a consuntivo, minore o considerevolmente difforme rispetto al preventivo, il contributo stanziato, con deliberazione della Giunta Comunale, può essere sospeso per l'acquisizione di documentazione integrativa, e, in carenza di presentazione della stessa, rideterminato o revocato.



9. In caso di richieste di contributo presentate dopo l'approvazione del programma annuale, la Giunta Comunale può, con deliberazione motivata da trasmettersi alla Commissione Consiliare competente, concedere ulteriori contributi nei limiti della disponibilità di bilancio o del programma specifico di spesa e con l'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente articolo.

#### Art. 15 - Benefici economici per scopi socio-assistenziali

1. La concessione di benefici economici a favore di persone fisiche per finalità socio-assistenziali è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ufficio Segreteria o Ragioneria, dello stato di indigenza o di necessità dello interessato, che deve essere tale da non consentirgli di soddisfare, con i propri mezzi, ai bisogni essenziali quotidiani o a situazioni contingenti.

2. In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati devono produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attestante l'insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelle dichiarate, sia in relazione al nucleo familiare che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

3. In presenza delle suddette condizioni, la Giunta Comunale sulla base di esplicita relazione dell'Ufficio Segreteria o Ragioneria, con apposita deliberazione, procede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

a) all'erogazione di un contributo "una tantum";

b) alla concessione di una sovvenzione periodica pari, possibilmente, alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al precedente 1° comma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

4. In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte nei termini di cui al comma precedente, in rapporto all'entità delle risorse finanziarie disponibili per attività socio-assistenziali, viene predisposta, a cura dell'Ufficio Segreteria in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti.

5. Sulla base di tale graduatoria, la Giunta Comunale procede alla assegnazione dei benefici economici in misura proporzionale, con le modalità che verranno stabilite nei relativi atti deliberativi sentita la Commissione di cui all'art. 3.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid border at the top and bottom, and a dotted border on the left and right sides. The interior is filled with horizontal dotted lines, providing a template for handwritten notes or entries.

**CAPO IV**  
**ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"**

**Art. 16 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"**

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *d*):

- a*) le persone fisiche;
- b*) le persone giuridiche;
- c*) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

**Art. 17 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"**

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

**Art. 18 - Natura del "vantaggio economico"**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

*A*) al godimento di un bene comunale mediante:

*a.1* la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

*a.2* la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

*a.3* la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

*B*) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

*b.1* trasporto scolastico;

*b.2* mensa;

*b.3* attività sportive gestite dal Comune;

*b.4* assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

**Art. 19 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

*a*) dei motivi della richiesta;

*b*) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;



- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

#### **Art. 20 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

## CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 21 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi ~~sei~~ (6) dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

### Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II . . . . .	45	
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III, . . . . .	45	
3	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Cap. IV	Godimento di un bene comunale . . . . .	60
		Fruizione di un servizio . . . . .	45

### Art. - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	«Sovvenzioni» di cui al Capo II . . . . .	Sociale - Di ricerca - Di studio - Con rilevante entità	Responsabile area amministrativa
2	«Contributi» di cui al Capo III . . . . .	Settore istruzione Settore economico/sociale/sportivo Contributi per CO.PP. Benefici economici attiv.culturali ecc. Benefici per scopi socio assistenziali	- Istrutt.area amministr. - Istrutt.area contabile - Respons.area tecnica - Istrutt.area amministr. - Respons.area amministr.

SEGUE ⇨

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

**Nota all'articolo 22**

*Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**Art. 2 - 1.** Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

**Nota all'articolo 23**

*Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**Art. 4 - 1.** Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.



num. ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
3	"Vantaggi economici" di cui al Capo IV	Codimento Beni Comunali Fruizione di un servizio pubblico	Responsabile area tecnica

**Art. 24 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati**

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.



**Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

e leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

**Art. 28 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

**Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

\*  
ART. 25 - BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. All'assegnazione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da vigenti disposizioni di legge, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni stesse, e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.


ART. 26 - PRIORITA' DELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.

1. La concessione dei contributi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinata al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della Legge 8.6.1990, n° 142.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del .....  
con atto n.....;
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni  
(Co.Re.Co.) nella seduta del..... n.....;
- 3) È entrato in vigore il giorno.....

Data.....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....